

Schema di Contratto N. XX del XX/XX/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI QUOTA PARTE DEL PERCOLATO DI DISCARICA PRODOTTO DALL'IMPIANTO SO.GE.NU.S. S.p.A. DI MAIOLATI SPONTINI – CODICE C.E.R. 19 07 03 “PERCOLATO DI DISCARICA DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19 07 02”

C.I.G. – C.P.V. **97479273D6 / 90510000-5**
Tipo di procedura: **Affidamento diretto sotto soglia previa richiesta di preventivo Art.1, c.2 lett. a, D.L. 76/20, conv. L. 120/20 (come modificato dall'art. 51, D.L. 77/21, conv. L 108/21) e dell'art. 11 del vigente Regolamento per gli appalti di Lavori, Forniture e Servizi approvato dal C.d.A. del 22/10/2021**
Modalità di scelta del contraente: **Criterio del minor prezzo (art. 95 c. 4 lett. b - D. Lgs 50/2016)**
Durata del contratto: **4 (quattro) mesi - dal 01/05/2023 al 31/08/2023**

Contratto n° XX del XX/XX/2022

Il giorno XX/XX/2023

TRA

la SO.GE.NU.S. S.p.A. - Società Gestore dell'Impianto di Smaltimento Rifiuti Non Pericolosi – Discarica Cornacchia sita in Maiolati Spontini – AN – IT, con sede Sede Legale ed Operativa in Via Cornacchia n.12 nel Comune di Maiolati Spontini 60030 (AN) – Italia – Tel. +39 0731 703418 – Fax +39 0731 703419, C.F. e P.I. 01141940427, nella persona del Direttore Generale Dott. Mauro Ragaini, C.F. RGN MRA 58P04 C248N, domiciliato per la carica in Maiolati Spontini, presso la sede legale in via Cornacchia n.12 nel Comune di Maiolati Spontini,

E

la ditta affidataria Viva Servizi S.P.A. con sede legale a 60127 Ancona (An) in Via del Commercio 29 avente c. f. e P.IVA 02191980420 e indirizzo p.e.c. segreteria@pec.vivaservizi.it .

Nella persona di Dottor Moreno Clementi, in qualità di Legale Rappresentante, nato a Ancona (An) il 18/06/1964 avente C.F.: CLM MRN 64H18 A271F domiciliato per la carica in Via del Commercio 29 a Ancona (An)

PREMESSO CHE

Il Dott. Mauro Ragaini, in qualità di Direttore Generale SO.GE.NU.S. S.p.A., nonché Responsabile Unico del Procedimento e Legale Rappresentante di SO.GE.NU.S. S.p.A., in base a quanto stabilito dall'articolo 22 del

vigente statuto sociale e quanto deliberato in data 27/01/2014 al punto 4 dell'O.d.G. Aggiuntivo del Consiglio di Amministrazione di SO.GE.NU.S. S.p.A., tenuto conto dei cc. 5, 6 e 7 dell'art. 14 del vigente Regolamento per gli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi (approvato dal C.d.A. SO.GE.NU.S. S.p.A.) ha emanato la Determina a contrarre **N. 12/2023 del 12/01/2023** con cui il R.U.P. ha deliberato di indire una procedura mediante PROCEDURA TELEMATICA - Affidamento diretto sotto soglia previa richiesta di preventivo ai sensi dell'Art.1, c.2 lett. a, D.L. 76/20, conv. L. 120/20 (come modificato dall'art. 51, D.L. 77/21, conv. L. 108/21) e dell'art. 11 del vigente Regolamento per gli appalti di Lavori, Forniture e Servizi approvato dal C.d.A. del 22/10/2021.

Art. 1 – Norme regolatrici

Le premesse al contratto e tutta la documentazione ancorché non materialmente allegata, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D. Lgs 50/2016 e del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
- b) dal D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e smi;
- c) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla SO.GE.NU.S. S.p.A. prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore.

SO.GE.NU.S. S.p.A. provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

L'oggetto di dettaglio è: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI QUOTA PARTE DEL PERCOLATO DI DISCARICA PRODOTTO DALL'IMPIANTO SO.GE.NU.S. S.p.A. DI MAIOLATI SPONTINI – CODICE C.E.R. 19 07 03 “PERCOLATO DI DISCARICA DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19 07 02”.**

Art. 3 - Durata del contratto

La durata del contratto è prevista per **2 (quattro) mesi - dal 01/05/2023 al 31/08/2023.**

In caso di mancato esercizio del rinnovo contrattuale da parte di SO.GE.NU.S. SpA, è prevista la facoltà di disporre la proroga del contratto alla scadenza, a norma dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016.

Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

L'Appaltatore si impegna ad eseguire il predetto servizio, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della SO.GE.NU.S. S.p.A. e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso per l'insorgere di eventuali condizioni particolari indipendenti dalla volontà dell'Appaltatore.

L'Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, la SO.GE.NU.S. S.p.A. potrà avvalersi sia di proprio personale, sia di esperti esterni da essa incaricati. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/2008 e smi).

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni, al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra, SO.GE.NU.S. S.p.A. si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 5 – Importo contrattuale

Il corrispettivo dell'appalto è stabilito fino alla concorrenza dell'importo contrattuale di **€ 138.500 (diconsi euro centotrentottomilacinquecento/00)** derivante dal prezzo unitario di **€ XX,XX/ton (diconsi euro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per tonnellata)** per un quantitativo complessivo di circa 7.650 tonnellate, oltre IVA di legge.

L'importo sopra indicato è puramente indicativo dei fabbisogni dell'azienda in quanto, trattandosi di SERVIZI legati ad esigenze effettive e variabili in base a fattori non definibili in anticipo, le quantità e le relative prestazioni non possono essere esattamente determinate preventivamente.

Stante quanto sopra, l'importo previsto nel presente contratto non impegna la SO.GE.NU.S. S.p.A. all'acquisto dell'intera quantità dei servizi indicati, in quanto presunti, fino alla data di scadenza del contratto.

La SO.GE.NU.S. S.p.A. vigilerà, nel corso dell'esecuzione del contratto, affinché l'Appaltatore applichi nei confronti di eventuali operatori economici terzi coinvolti nel servizio il rispetto di quanto previsto per legge e per specifiche condizioni contrattuali.

Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della SO.GE.NU.S. S.p.A., l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi delle norme vigenti, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla SO.GE.NU.S. S.p.A. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore negativo per due volte consecutive il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016 e smi, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o dei sub affidatari, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva di pagare anche in corso di esecuzione del servizio direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al sub affidatario inadempiente. Il responsabile del procedimento predisporrà quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la SO.GE.NU.S. S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente appaltante.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Ente appaltante.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento U.E. n. 679/2016) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 8 - Sospensione del servizio

L'Appaltatore non può sospendere unilateralmente il servizio previsto contrattualmente, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la SO.GE.NU.S. S.p.A.

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale, con conseguente risoluzione del contratto in danno del medesimo.

In tal caso la SO.GE.NU.S. S.p.A. procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla SO.GE.NU.S.

S.p.A. e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto

contrattuale. Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni

L'Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato alla SO.GE.NU.S. S.p.A., ed ad altri operatori economici in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio. È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT/RCO), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, non inferiore a **€ 500.000,00** per ciascun sinistro, elevabile ai sensi della normativa nel tempo vigente con decorrenza a far data dalla consegna dei servizi. e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio oggetto del presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e non inferiore a **€ 500.000,00** per ciascun sinistro, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva prestata e fatto salvo l'obbligo di

risarcimento del maggior danno subito.

Art. 10 – Subappalto e/o sub contratto

Relativamente alla possibilità per l'appaltatore di affidare a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni (subappalto), si precisa che è ammesso il subappalto secondo quanto previsto all'art.105 del D. Lgs 50/2016. Nel caso trovi applicazione il c.13 art.105, la S.A. provvederà al pagamento solo previo accertamento del diritto al pagamento e della regolarità della prestazione svolta e previo rilascio di nullaosta al pagamento da parte dell'Appaltatore.

La violazione di una qualsiasi delle norme che regolano il subappalto, alle quali si è fatto sopra riferimento, fa sorgere in capo a SO.GE.NU.S. S.p.A. il diritto di risolvere il contratto, ai sensi del successivo art. 16. La SO.GE.NU.S. S.p.A. non potrà essere ritenuta garante e responsabile per i pagamenti a favore degli eventuali subappaltatori subdolamente impiegati dal fornitore all'insaputa della stazione appaltante.

Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla SO.GE.NU.S. S.p.A. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ancona.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La SO.GE.NU.S. S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011

l'Appaltatore, in caso di cessione autorizzata dei crediti derivanti dal presente contratto, si impegna a comunicare il CIG della procedura al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG suddetto dallo stesso comunicato.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha comunicato i seguenti dati:

• conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN: **IT53V 03069 37390 1000 0000 0254** acceso presso banca Intesa San Paolo Spa

a) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:

- Sig. **Clementi Moreno** nato a Ancona (An) il 18/06/1964 C.F. **CLMMRN64H18A271F**; domiciliato per la carica in Via del Commercio 27 a 60127 Ancona (An),

- Sig. **Stacchiotti Sergio** nato a Recanati (Mc) il 04/08/1968 C.F. **STCSRG68M04H211B**; domiciliato per la carica in Via del Commercio 27 a 60127 Ancona (An).

Art. 12 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato la garanzia definitiva costituita mediante **polizza** fidejussione n. **XXXXXXXXXXXX** per l'importo di **€ 13.850,00** (diconsi euro **tredecimilaottocentocinquanta/00**) rilasciata da **XXXXXXXXXX** sede di **XXXXX**, resa ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e smi, in favore della SO.GE.NU.S. S.p.A.

La garanzia ha validità temporale pari almeno alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della SO.GE.NU.S. S.p.A. beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della SO.GE.NU.S. S.p.A. qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa, parzialmente o totalmente, a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la SO.GE.NU.S. S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia definitiva in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La SO.GE.NU.S. S.p.A. ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 8 - 9 e 16 del presente contratto.

Art. 13 – Recesso

La SO.GE.NU.S. S.p.A. ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla SO.GE.NU.S. S.p.A. In caso di recesso della SO.GE.NU.S. S.p.A., l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo, come previsto dall'articolo 109 del D. Lgs 50/2016.

La SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcune forniture, oggetto del presente contratto, previa redazione di specifica variante in diminuzione, qualora la relativa erogazione da parte dell'Appaltatore non dovesse essere più necessaria. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

In adempimento a quanto previsto dal D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159 la SO.GE.NU.S. S.p.A. recederà dal presente contratto nei casi e con le modalità previste nell'art. 94 del citato D. Lgs.

Art.14 – Recesso per giusta causa

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la SO.GE.NU.S. S.p.A. ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, la SO.GE.NU.S. S.p.A. potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i.

In caso di sopravvenienze normative interessanti la SO.GE.NU.S. S.p.A., che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa SO.GE.NU.S. S.p.A. potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs 50/2016.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 106, comma 13 del D. Lgs 50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia,

il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla SO.GE.NU.S. S.p.A. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG del presente contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il medesimo CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della SO.GE.NU.S. S.p.A. al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 16 - Risoluzione

SO.GE.NU.S. SpA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso la SO.GE.NU.S. S.p.A. avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la SO.GE.NU.S. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SO.GE.NU.S. S.p.A.;
- b) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); sospensione del/della servizio/fornitura (art. 8); responsabilità per infortuni e danni (art. 9); subappalto (art. 10); garanzia definitiva (art. 12); divieto di cessione del contratto - cessione del credito (art. 15); penali (art. 17).

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegna sin d'ora a fornire alla SO.GE.NU.S. S.p.A. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del contratto stesso.

In base all'articolo 110 del D. Lgs 50/2016, la SO.GE.NU.S. S.p.A., poiché non presenti in graduatoria altri concorrenti, non potrà avvalersi della riserva di facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto della fornitura. Nel contempo non potrà procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso

l'originario aggiudicatario. L'affidamento non potrà avvenire alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta ma attraverso una nuova procedura di gara.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs 50/2016 e smi la SO.GE.NU.S. S.p.A. potrà altresì risolvere il presente contratto, nei casi e con le modalità previste nel citato articolo.

Costituisce motivo di risoluzione del contratto ogni caso di violazione del DPR 62/2013, del Codice di Comportamento e **Codice Etico** (<https://www.sogenus.com/wp-content/uploads/2019/10/06-CODICE-ETICO-CDA-28-10-19.pdf>) nonché del **Modello 231** (<http://www.sogenus.com/wp-content/download/Amministrazione%20trasparente/Mod%20%20231.pdf>) e PTPCT vigenti per la SA e del connesso Sistema disciplinare.

Art. 17 – Penali

SO.GE.NU.S. S.p.a. si riserva, a suo insindacabile giudizio, l'applicazione di penali per qualsiasi inadempienza al presente capitolato, in misura variabile da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 a seconda della gravità dell'inadempienza commessa. Inoltre per ogni giorno di ritardo nella ultimazione prevista da ogni fornitura relativa a nota d'ordine (ovvero scadenze riportate nella parte tecnica), sarà applicata una penale di € 50,00

SO.GE.NU.S. S.p.A. applicherà direttamente le penali o recupererà l'importo del maggiore costo, qualora sussistente, per forniture eseguite da SO.GE.NU.S. S.p.a. in sostituzione/integrazione della Ditta, come sopra descritto, a seguito di semplice lettera di contestazione del servizio, tramite la emissione di proprie fatture in cui verranno riportate sia le eventuali penali applicate, sia l'eventuale maggiore onere sostenuto per le medesime forniture. L'importo di tali fatture sarà recuperato: o detraendolo dagli importi che l'aggiudicatario deve avere per fatture già emesse ed accettate da SO.GE.NU.S. S.p.A. e non ancora pagate, o utilizzando anche la cauzione definitiva che in caso di utilizzo dovrà essere immediatamente reintegrata.

Alle contestazioni che saranno comunicate per iscritto, la Ditta potrà comunque esprimere proprie giustificazioni per iscritto che SO.GE.NU.S. S.p.a. controdedurrà.

L'assenza di controdeduzioni da parte di SO.GE.NU.S. S.p.a. non potrà comunque essere interpretata come accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo in modo esplicito.

SO.GE.NU.S. S.p.a. si riserva inoltre il diritto di poter recedere dal presente contratto in qualunque momento per i gravi motivi citati nei successivi artt. 11 e 12, a proprio insindacabile giudizio dandone opportuna giustificazione e senza che per ciò la Ditta abbia niente a pretendere ad alcun titolo, dando un preavviso di almeno 30 giorni (trenta).

La Ditta avrà diritto esclusivamente al compenso spettante per lo svolgimento del servizio da esse espletato e per le forniture effettuate ed accettate da SO.GE.NU.S. S.p.A., con espressa esclusione di indennizzi di sorta salvo quanto previsto dal Codice dei Contratti D. Lgs 50/2016.

Art. 18 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della SO.GE.NU.S. S.p.A. proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere

dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la SO.GE.NU.S. S.p.A. ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

In base all'articolo 110 del D. Lgs 50/2016, la SO.GE.NU.S. S.p.A., ove ricorrano le condizioni previste al c.1 dello stesso art. 110, qualora presenti in graduatoria altri concorrenti, la S.A. potrà avvalersi della riserva di facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto della fornitura.

Art. 19 – Operazioni Straordinarie di Impresa

Ai fini di quanto disciplinato dal presente contratto si considerano straordinarie le seguenti operazioni effettuate dall'appaltatore:

- a - cessione o affitto di azienda;
- b - trasformazione, fusione o scissione di società;
- c - cambiamento di ragione sociale.

Le cessioni o affitti di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché i cambiamenti di ragione sociale hanno effetto nei confronti di SO.GE.NU.S. S.p.A., esclusivamente nel caso in cui il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione, scissione o dall'avvenuto cambiamento di ragione sociale, abbia proceduto nei confronti di SO.GE.NU.S. S.p.A.:

- a) ad inviare formale comunicazione con la quale si informa dell'avvenuta operazione straordinaria, dell'impegno a voler subentrare nel servizio oggetto del presente Capitolato ed accettare, conseguentemente, tutte le condizioni che disciplinano il servizio medesimo;
- b) a rilasciare apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e/o da altro soggetto in grado di impegnare la ditta verso terzi, di assenza di cause di esclusione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni in capo al soggetto risultante dalle operazioni straordinarie almeno 45 giorni prima dell'efficacia dell'operazione straordinaria;
- c) ad inviare il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese del Soggetto risultante dalle operazioni straordinarie di cui al presente articolo;
- d) ad inviare gli atti comprovanti le operazioni di cessione o affitto di azienda, trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché i cambiamenti di ragione sociale;

e) a provvedere alla costituzione di una nuova garanzia definitiva secondo le modalità di legge;

f) a comunicare i nominativi dei nuovi Responsabili del servizio.

Le disposizioni di cui ai punti da a) a f) sopra elencati dovranno essere espletate nel tempo strettamente necessario richiesto dall'iter burocratico delle procedure da svolgere e comunque non oltre 45 giorni dall'avvenuta operazione straordinaria.

Resta in capo alla SO.GE.NU.S. S.p.A. l'obbligo di eseguire tutte le necessarie verifiche previste per legge sul possesso dei requisiti da parte della ditta subentrante nuova contraente.

Nel caso in cui intervengano le operazioni straordinarie di cui in precedenza, il contratto di fornitura, fatto salvo l'obbligo dell'appaltatore di procedere alle comunicazioni di cui prima continua automaticamente a produrre i suoi effetti, fatto salvo:

1) il buon esito della certificazione prefettizia antimafia richiesta da SO.GE.NU.S. S.p.A. con riferimento al cessionario, all'affittuario, ovvero al Soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione;

2) il buon esito delle verifiche relative alla dichiarazione di cui alla precedente lett.b);

3) quanto di seguito previsto.

Nel caso di operazioni straordinarie di cui in precedenza, SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva il diritto di recedere dal contratto di fornitura entro sei mesi dalla notizia dell'avvenuta cessione, affitto, trasformazione, fusione, scissione o cambiamento della ragione sociale, senza che nulla sia dovuto al Soggetto risultante da una delle operazioni di cui sopra.

Il contratto verrà stipulato mediante la forma di scrittura privata sottoscritta in maniera elettronica tramite firma digitale secondo quanto previsto dall'art. 32 c. 14 del D. Lgs 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici.

Tutte le eventuali spese contrattuali accessorie e conseguenti, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 20 - Varianti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 SO.GE.NU.S. S.p.A. potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del presente contratto nei limiti di cui al citato art. 106, commi 1 e 2 del Codice. In tal caso, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto.

In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

Ai sensi delle norme vigenti, con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore accetta espressamente di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla SO.GE.NU.S.

S.p.A. purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 21 - Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione

SO.GE.NU.S. SpA provvede a designare l'ingegnere **Giuseppe Dottori**, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione – in base a quanto previsto dal "Foglio patti e condizioni", prima del pagamento di ogni fattura.

Art. 22 - Responsabile del servizio

L'Appaltatore ha indicato il Sig. **Andrea De Angelis**, in qualità di Responsabile del servizio, quale responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione del servizio di cui trattasi.

Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase esecutiva del servizio risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 23 - Collaudo

Saranno sottoposti a collaudo, secondo la pianificazione che sarà concordata tra l'Appaltatore e la SO.GE.NU.S. S.p.A., le forniture oggetto del contratto.

Il collaudo delle prestazioni riguarderà la verifica della conformità di quanto fornito, rispetto ai requisiti richiesti nella documentazione di gara.

Il collaudo delle prestazioni e della documentazione a corredo sarà effettuato da SO.GE.NU.S. S.p.A., secondo le specifiche di dettaglio ed il piano di collaudo ricevuto; alle sessioni di collaudo potranno partecipare rappresentanti dell'Appaltatore.

Resta espressamente inteso che, in corso di collaudo, SO.GE.NU.S. S.p.A. potrà effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune. Le operazioni di collaudo ed il relativo esito risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla SO.GE.NU.S. S.p.A. e da un rappresentante dell'Appaltatore in doppio originale, per l'Appaltatore e la SO.GE.NU.S. S.p.A.

Qualora gli accertamenti effettuati in sede di collaudo non abbiano esito positivo, l'Appaltatore dovrà eliminare i problemi segnalati e le difformità rilevate entro i termini fissati dalla SO.GE.NU.S. S.p.A. e comunque, non oltre 15 giorni lavorativi. Decorso detto termine, la SO.GE.NU.S. S.p.A. procederà alla verifica della correzione delle difformità riscontrate.

In caso di ulteriore esito sfavorevole delle operazioni di collaudo, per fatti direttamente imputabili all'Appaltatore, la SO.GE.NU.S. S.p.A. avrà la facoltà di applicare le penali di cui all'art. 17.

Art. 24 – Fatturazione e pagamenti

Alla fine di ogni mese nel quale è effettuata la fornitura, l'aggiudicatario provvederà ad emettere fattura riepilogativa, applicandovi l'I.V.A. di legge.

Le fatture saranno liquidate mediante bonifico bancario effettuato dalla SO.GE.NU.S. S.p.A. entro 60 giorni fine mese dalla data della fattura, salvo trattenute di legge (comma 3, articolo 4, D. L. 207/2010) previa:

- verifica della regolarità contributiva e fiscale;
- eventuale verifica della mancanza di pendenze presso Ente competente.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate alla SO.GE.NU.S. S.p.A. – (C.F./P.I. 0114194427) – Via Cornacchia 12 – 60030 Maiolati Spontini e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 60 giorni fine mese, previa verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG n. **XXXXXXXXXXXX** al periodo di riferimento.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la SO.GE.NU.S. S.p.A. procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla SO.GE.NU.S. S.p.A., non produrrà alcun interesse.

La SO.GE.NU.S. S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alla cifra determinata per legge e procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui l'Ente competente comunicasse l'esistenza di un inadempimento a carico del beneficiario, l'Ente appaltante applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte, ai sensi di quanto sopra stabilito. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla SO.GE.NU.S.

S.p.A. le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 25 - Reportistica delle prestazioni effettuate

Al fine di consentire la regolare liquidazione delle fatture, l'Appaltatore dovrà allegare a ciascuna fattura

la reportistica prevista nel Capitolato Speciale d'Oneri e nell'offerta presentata in sede di gara.

Art. 26 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della SO.GE.NU.S. S.p.A.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la SO.GE.NU.S. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla SO.GE.NU.S. S.p.A., nonché a dare immediata comunicazione alla SO.GE.NU.S. S.p.A. di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla SO.GE.NU.S. S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla SO.GE.NU.S. S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 27 - Foro di competenza

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Tribunale ordinario di Ancona.

Art. 28 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico alla SO.GE.NU.S. S.p.A. per legge.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi

di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto

<p>L'appaltatore Il legale rappresentante Viva Servizi S.P.A. Dottor Moreno Clementi</p>	<p>Stazione appaltante RUP Il D.G. Dott. Mauro Ragaini</p>
--	--

Il sottoscritto dottor Moreno Clementi nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta Viva Servizi S.p.A., nato a Ancona (An) il 18/06/1964 C.F.: **CLMMRN64H18A271F** domiciliato per la carica in Via del del Commercio 27 a 60127 Ancona (An), dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni); Articolo 5 (Importo contrattuale); Articolo 10 (Subappalto); Articolo 11 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 12 (Garanzia definitiva); Articolo 13 (Recesso); Articolo 14 (Recesso per giusta causa); Articolo 16 (Risoluzione); Articolo 17 (Penali); Articolo 18 (Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare); Articolo 20 (Varianti); Articolo 22 (Responsabile del servizio); Articolo 23 (Collaudo); Art. 24 (Fatturazioni e pagamenti); Articolo 26 (Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore).

L'appaltatore
Il legale rappresentante